



DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE (*)

Validità dell'anno scolastico

L'art.14, comma 7, del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) prevede che: *“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”*

La legge intende sottolineare l'importanza della frequenza delle lezioni, come momento di apprendimento, di valorizzazione del successo formativo e di socializzazione. La scuola è una comunità educante, che accoglie ogni studentessa e ogni studente nell'impegno quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentire il massimo sviluppo. Il complesso delle relazioni che si instaurano durante la vita scolastica influisce sulla crescita e rappresenta un patrimonio su cui bisogna investire.

La norma richiamata evidenzia che:

- per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del monte-ore annuale; pertanto occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dal percorso curricolare frequentato e moltiplicare la cifra per 33 settimane.
- Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
- La competenza a stabilire le deroghe è del Collegio Docenti, *“a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”*. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.



**PROSPETTO TABELLARE PER IL RICONOSCIMENTO
DI VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO**

(art. 14, c. 7 del DPR 122/2009 e C.M. 20/2011)

Per ciascuna classe, il limite minimo di frequenza ed il limite massimo di assenza sono individuati considerando convenzionalmente 33 settimane di lezione.

Monte ore complessivo previsto dall'ordinamento:

Liceo Classico	Monte ore annuale	1/4 del monte ore annuale (limite max ore di assenza)
Classi prime e seconde	891	223
Classi terze, quarte e quinte	1023	255

Liceo Scientifico	Monte ore annuale	1/4 del monte ore annuale (limite max ore di assenza)
Classi prime e seconde	891	223
Classi terze, quarte e quinte	990	247

Liceo Musicale	Monte ore annuale	1/4 del monte ore annuale (limite max ore di assenza)
Classi prime, seconde, terze, quarte e quinte	1056	264

I.P.S.I.A.	Monte ore annuale	1/4 del monte ore annuale (limite max ore di assenza)
Classi prime, seconde, terze, quarte e quinte	1056	264

Deroghe deliberate dal Collegio dei docenti

Le deroghe al limite massimo di assenze, indicate in premessa, che potranno essere fatte valere a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa sono le seguenti:

- Presenza di assenze per gravi ragioni di famiglia e/o di salute debitamente motivate (gravi patologie, infortunio, lutto di famiglia, trasferimento).
- Ogni altro motivo di rilievo, che venga preso in considerazione dal Consiglio di Classe, purché il tutto sia debitamente certificato e sottoscritto da un ente esterno alla scuola che garantisce la veridicità della causa.

Specifiche deroghe per motivi di salute

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (C.M. 20/2011).
- Terapie e/o cure programmate (C.M. 20/2011).
- Malattia superiore a cinque giorni consecutivi attestata da certificato o referto medico (rif. art. 29 del Regolamento Generale d'Istituto).
- Visite specialistiche comprovate da certificato o referto medico.



Specifica deroghe per motivi personali o familiari

- Donazione di sangue (C.M. 20/2011).
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno festivo (C.M. 20/2011).
- Gravi motivi familiari, per situazioni di emergenza o disagio, comunicati dalle famiglie o conosciuti dai docenti, previa valutazione da parte del Dirigente Scolastico.
- Motivi di famiglia debitamente documentati, come assistenza a familiari affetti da gravi patologie, lutto di famiglia.

Ulteriori deroghe per specifiche attività

- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (C.M. 20/2011).
- Partecipazione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, ad attività artistiche e culturali.
- Partecipazione a concorsi pubblici, esami o test di ammissione universitaria, con il riconoscimento fino a tre giorni se svolti fuori regione (compresi il giorno antecedente ed il giorno successivo alla prova) e di un solo giorno se svolti all'interno della regione di residenza (coincidente con il giorno della prova).
- Partecipazione ad attività lavorative condotte in maniera conforme alla legislazione vigente, opportunamente documentate attraverso un certificato di servizio riferito ad apposito contratto di assunzione.

Gli eventi da cui scaturisce l'attivazione delle summenzionate deroghe, alle condizioni innanzi precisate, verranno accolti al loro documentato manifestarsi e non saranno conteggiati ai fini dell'assegnazione del voto di comportamento e ai fini della determinazione della validità dell'anno scolastico. Lo stesso trattamento sarà riservato ai ritardi, alle entrate posticipate, alle uscite anticipate per ragioni medico-sanitarie, purché documentati.

Si sottolinea inoltre che, al di fuori delle deroghe individuate, per il conteggio ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale, non ha alcuna influenza il fatto che l'assenza sia giustificata o ingiustificata.

(*) Il presente elenco accoglie le deroghe deliberate nei diversi Collegi dei Docenti, sino a quello tenutosi il 05-12-2023.